



## Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI  
LORO SEDI**

Circolare n. 31 del 14/11/2018

**Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Rag. Donato Belloni  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott. Nicola Fiameni  
Dott.ssa Eleonora Fornari  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibilini  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Margherita Molinari  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Denis Rota

- 1) Le news di novembre
- 2) Super e iper ammortamenti in scadenza al 31 dicembre 2018
- 3) Gli adempimenti della casa mandante per i rapporti di agenzia
- 4) Pace fiscale – le novità in sintesi

**Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro**

**Bergamo** Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | **T** +39 035 2286999 | **F** +39 035 216380

**Grumello del Monte** Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | **T** +39 035 832026 | **F** +39 035 4420936

**Treviglio** Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | **T** +39 0363 419330 | **F** +39 0363 594558

**Codice Fiscale e P.IVA** 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

## 1. Le news di novembre

### **AGENTI DI COMMERCIO**

Riapertura dei termini per l'aggiornamento delle imprese nel Registro delle Imprese e nel REA. L'articolo 11-ter, L. 108/2018 ha previsto che gli agenti e i rappresentanti di commercio che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, non hanno inviato al Registro delle Imprese l'apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione entro il 30 settembre 2013 possono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre 2018. Recentemente il MISE ha chiarito che "per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo ...". Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), la riapertura in commento riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3709/C, 19/10/2018)

### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE**

Cessione di beni lavorati da terzi effettuata nei confronti nel paese di destinazione del bene. La cessione intracomunitaria di beni, che prima di essere trasferiti al committente subiscono lavorazioni da parte di un terzo soggetto di altro paese comunitario, si intende effettuata nei confronti della partita Iva rilasciata dal paese di destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione, pure quando il committente si sia identificato anche in quest'ultimo. L'Agenzia delle entrate ha così esteso a questa nuova fattispecie i chiarimenti forniti nella circolare n. 13/1994 con cui – affrontando il caso di un operatore nazionale che cede materie prime a un soggetto greco, con consegna per conto di quest'ultimo, per la successiva lavorazione, a un soggetto portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente – aveva qualificato l'operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano a operatore greco. L'impostazione, conclude il documento, è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall'altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10, 02/11/2018)

### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Cessione del credito corrispondente alla detrazione non consentita tra padre e figlio. Il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio. Lo stretto legame di parentela, infatti, non è in grado di soddisfare il requisito secondo il quale la cessione "ad altri soggetti privati"

può realizzarsi soltanto quando gli stessi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (come chiarito dalla circolare n. 11/E/2018). La cessione del credito non può avvenire tra parenti solo sulla base del legame familiare, poiché, in sintonia con un parere della Ragioneria generale dello Stato che ha messo in allarme sui possibili effetti negativi sulla finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, per soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 56, 31/10/2018)

## **PUBBLICATA LA GUIDA SULLE SPESE SOSTENUTE NEL 2018 CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE IRPEF/OIRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

È stata pubblicata di recente sul sito web dell'Agenzia delle entrate la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Si tratta della detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. La guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" è disponibile al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+Energetico+it/Guida+Agevolazioni+Risparmio+energetico.pdf>.

## **2. Super e iper ammortamenti in scadenza al 31 dicembre 2018**

Le discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in scadenza alla fine del 2018; (nel disegno di legge vi è una ipotesi di proroga degli iper ammortamenti, anche se non vi è nulla di certo, bisognerà attendere l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2019 per conoscere quali saranno le novità su super e iper ammortamento).

### **Super ammortamento: la scadenza**

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di leasing di competenza (l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato.

Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi;
- i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir (le "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta);
- le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

- Beni mobili → Consegna o spedizione
- Appalto → Ultimazione prestazione
- Beni acquisiti in leasing → Data consegna all'utilizzatore

#### **Iper ammortamento: la scadenza**

Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

La deduzione non avviene in un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

In merito alla scadenza del bonus, sono agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore rispetto al super ammortamento), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si rammenta che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario qualora, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;

- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

### 3. Gli adempimenti della casa mandante per i rapporti di agenzia

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla gestione previdenziale commercianti).

#### La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2018 l'aliquota era del 16%, mentre per il 2019 è programmato un incremento al 16,50%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2018 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

	Plurimandatari	Monomandatari
<b>Minimale</b>	423,00 euro	846,00 euro
<b>Massimale</b>	25.275 euro	37.913 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

<b>Contributo fondo previdenza</b>	è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo)
------------------------------------	--

<b>Contributo fondo assistenza</b>	è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al fondo di previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale
<b>Contributo fondo FIRR</b>	le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

### La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- Il costo per dette provvigioni;
- Il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

### Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

### **L'indennità suppletiva di clientela**

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente e in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile oppure decesso.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

<b>Base imponibile di riferimento</b>			
<b>Aliquota</b>	<b>Periodo</b>	<b>Aziende commerciali</b>	<b>Aziende industriali e Confapi</b>
3%	Dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5	Dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
4%	Dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

			concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
--	--	--	---

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

#### 4. Pace fiscale – le novità in sintesi

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 le norme relative alla c.d. pace fiscale, alla rottamazione ter e altre disposizioni in materia fiscale. Di seguito si riepilogano i principali punti:

- **Definizione agevolata del PVC** → È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta. Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivae. Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre. La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.
- **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** → Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori. Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018. Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23 novembre 2018) oppure entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
- **Rottamazione-Ter** → I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.  
L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali.  
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019.
- **Stralcio delle mini-cartelle** → è previsto lo stralcio per i carichi di importo fino ad € 1.000 affidati all'agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.  
**Definizione delle liti pendenti** → Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia con stralcio di interesse e sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato





notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018. La domanda di definizione deve essere depositata entro il 31 maggio 2019.

- **Dichiarazione integrativa speciale** → I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:
  - un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap;
  - un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%;
  - l'aliquota media per l'Iva.

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato.

La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 maggio 2019 e il pagamento dovrà avvenire (con possibilità di rateizzazione in n. 10 rate) entro il 31 luglio 2019.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***